

12. ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(Tributi in genere)

Alla fine dei colloqui che intercorrono tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente durante il procedimento di adesione, l’Ufficio redige, in duplice esemplare, l’atto di accertamento con adesione. Questo, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’Ufficio o da un suo delegato, contiene l’indicazione, separatamente per ciascun tributo, degli elementi e la motivazione sui cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni (per effetto premiale ridotte ad un terzo del minimo previsto dalla legge) delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

La procedura di adesione si perfeziona con il versamento, da parte del contribuente, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto, delle somme concordate, ovvero della prima rata.

Normativa

V. riferimenti *sub 11, ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE*

Dottrina

V. riferimenti *sub 11, ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE*

Giurisprudenza

Cass., Sez. trib., 28 dicembre 2011, n. 29127, in *Corr. trib.*, 2012, 16, 1222, con nota di BOCCALATTE, CORTI, *Il mancato invito del contribuente che ha presentato istanza di adesione non invalida l’avviso di accertamento: “la mancata convocazione del contribuente a seguito della presentazione dell’istanza di adesione, non comporta la nullità dell’accertamento con adesione, dal momento che tale sanzione non è prevista dalla legge”*.

Cass., Sez. trib., 30 maggio 2012, n. 8628, in *banca dati Fisconline*, *“In caso di pagamento rateale, la procedura di adesione si perfeziona con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia. Ne deriva che, quando, pur essendo stata versata la prima rata, sia omessa la prestazione della garanzia prevista dalla legge, la procedura non può dirsi perfezionata e permane l’originaria pretesa tributaria. Pertanto, la*


circostanza che il pagamento rateale venga realmente effettuato non è idonea a mutare i termini della questione, essendo necessario che i futuri versamenti siano assicurati mediante la prestazione della garanzia”.

Cass., Sez. III, 7 maggio 2014, n. 9859, in *Giur. it.*, 2015, 1, 57, con nota di PECCIA, *Vendita – spese della vendita e solidarietà*, “*in tema di vendita, l’atto di accertamento per adesione sottoscritto da un solo condebitore, al quale egli dia spontanea esecuzione, non vincola il coobbligato in solido che ad esso sia rimasto estraneo*”.

Cass., Sez. trib. 14 gennaio 2015, n. 444, in *banca dati DeJure*, “*Nel procedimento di accertamento per adesione l’instaurazione del contraddittorio preventivo da parte dell’amministrazione finanziaria è del tutto facoltativa e non inficia la validità dell’atto emesso*”.

Prassi

V. riferimenti sub 11, ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.



Direzione Provinciale di
Ufficio Controlli

Prot.

PROCESSO VERBALE DI CONTRADDITTORIO

AL SIG. 1
NATO A IL
CON RESIDENZA IN /
VIA /
C.F. /
Periodo d'imposta 2006

L'anno duemilaundici, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 08.30 nei locali dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di sede di a seguito del contraddittorio avvenuto in data 12/04/2012, dietro l'invito n. notificato il 22/02/2012, relativo all'avviso di accertamento , notificato in data 03/12/2011, si è presentato il sig. per esporre giustificazioni e documenti riguardanti i rilievi mossi in sede di accertamento.

In data 18/04/2012 con protocollo N. il sig. ha depositato copia di una parte dell'estratto conto bancario n. della dal quale si evince che in data 1. 2007 è stato effettuato un accredito di €. 55.000,00 per rimborso titoli.

Per brevi vie telefoniche è stato comunicato alla delegata Avv. che era necessario presentare l'estratto conto bancario della banca dalla data di accredito dei titoli in questione fino alla data dell'acquisto dell'immobile oggetto dell'avviso di accertamento.

In data 24/04/2012 il sig. ha presentato con nota protocollo n. l'estratto c/c della

dalla data del 2007 alla data del 2009.
Per quanto sopra quest'Ufficio, ha riscontrato che i rimborsi dei titoli per €. 55.000,00 avvenuti in data 1. 2007 sono stati utilizzati per l'acquisto dell'immobile che ha scaturito l'incremento patrimoniale. Gli stessi verranno decurtati, in sede di adesione, dall'incremento rilevato nell'avviso di accertamento in questione.

Alla luce dei nuovi argomenti il reddito netto accettabile è di seguito esposto:

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Art.38, commi 4, 5 e 6 D.P.R. 29/9/1973, n.600; D.M. 10/9/1992; D.M. 19/11/1992; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14/02/2007

CODICE FISCALE: I
ANNO DI IMPOSTA:

BENI E SERVIZI DI CUI SI SOSTENGONO, IN TUTTO O IN PARTE, LE SPESE
(I DATI CONTABILI SONO ESPRESI IN EURO):

| | | | | |
|--|--------|-----------------|-------------|-------------|
| AU - AUTOVEICOLI | HP: 20 | ANNO IMM.: 2001 | PERIODO: 12 | QUOTA: 100% |
| 1) AUTO A BENZINA | | | | |
| RE - RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE | | | | |
| 1) PRINCIPALE ZONA: 2 MQ: 98 NUDA: NO MUTUI: | | 0,00 | PERIODO: 12 | QUOTA: 50% |

SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO 2006/2010 PER INCREMENTI PATRIMONIALI: 7.000,00

NELLA TABELLA RIPORTATA DI SEGUITO, PER OGUNO DEI BENI O SERVIZI PRECEDENTEMENTE ELENCATI, I VALORI SONO STATI DETERMINATI SULLA BASE DEGLI IMPORTI E DEI COEFFICIENTI CONTENUTI NELLE TABELLE, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 14/02/2007. GLI IMPORTI INDICATI IN COLONNA 2 SONO COMMISURATI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE, ALL'USO PERSONALE IN CASO DI PARZIALE UTILIZZO NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI, NONCHE' AL PERIODO DI DISPONIBILITA' CON ESCLUSIONE DEI CANONI D'AFFITTO, DELLE RATE DEI MUTUI E DEI PREMI ASSICURATIVI (ART. 3 COMMA 2 DEL D.M. 10-9-1992). I VALORI DI COLONNA 5, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DEI COEFFICIENTI AGLI IMPORTI INDICATI IN COLONNA 2, SONO STATE RIDOTTI:

- DEL 5% ANNUO PER LE NAVI ED IMBARCAZIONI DA DIPORTO CON PROPULSIONE A VELA O A MOTORE
- DEL 10% ANNUO PER GLI AUTOVEICOLI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO FINO AD UN MASSIMO DEL 40%, A DECORRERE DAL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRIMA IMMATICOLAZIONE, COME DA PERCENTUALE INDICATA IN COLONNA 4 (PUNTI 2, 3 E 4 DELLA TABELLA ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 14/02/2007).

IN COLONNA 7 VIENE EVIDENZIATO IL VALORE DETERMINATO PER OGNI SINGOLO BENE TENUTO CONTO DELL'ABBATTIMENTO PREVISTO DALL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. M. 10-9-1992, INDICATO IN COLONNA 6 (I DATI CONTABILI SONO ESPRESI IN EURO ED ORDINATI PER VALORI DECRESCENTI):

| (1) BENE | (2) IMPORTO DA TABELLE | (3) COEFFI- CIENTE | (4) ABBATTI- MENTO PER VETUSTA' | (5) VALORE (2)*(3)* (100% - EVENTUALE % ABBATTIMENTO PER VETUSTA') | (6) ABBATTI- MENTO | (7) * VALORI DETERMINATI (5)*(100% - ABBATTIMENTO) |
|--|------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|--|
| AU01 | 3.960,49 | 6 | 30% | 16.634,06 | 0% | 16.634,06 |
| RE01 | 1.048,11 | 4 | | 4.192,44 | 40% | 2.515,46 |
| TOTALE VALORE DETERMINATO PER SINGOLI BENI | | | | | | |

QUOTA RELATIVA AGLI INCREMENTI PATRIMONIALI (1/5 DELL'IMPORTO
RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE - ART. 38 COMMA 5 D.P.R. 600/73 COME
MODIFICATO DALLA LEGGE 2 DICEMBRE 2005, N. 248) 1.400,00

REDDITO COMPLESSIVO NETTO 20.549,52

A fronte di quello accertato precedentemente pari ad €. 30.802,11 e quello dichiarato pari ad €. 5.172,00

Il presente verbale, in duplice copia, viene, seduta stante, firmato dal rappresentante dell'Ufficio e dal contribuente o dal suo rappresentante, al quale ne viene consegnata copia conforme.

LA PARTE

L'UFFICIO



H. CARAVAGGIO